



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 19 luglio 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disgiunti devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato della Repubblica - Regolamento del Senato: Modificazioni approvate dal Senato il 17 luglio 1968 Pag. 4567

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° giugno 1968, n. 788.

Rettifica di confine tra i comuni di Altare e di Savona.
Pag. 4567

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 giugno 1968, n. 789.

Attribuzione della denominazione « Loconla » ad una frazione del comune di Canosa di Puglia Pag. 4567

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 maggio 1968, n. 790.

Estinzione delle opere pie « Stabilimento della Rovere » e « Ospedale di Granarola », con sede in Gradara Pag. 4568

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 maggio 1968, n. 791.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano, ad accettare una eredità Pag. 4568

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° giugno 1968, n. 792.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine degli Angeli, nel comune di Nardò Pag. 4568

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° giugno 1968, n. 793.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio di Padova nel comune di Castelfidardo Pag. 4568

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1968.

Norme esplicative ed adeguate per la concessione e la liquidazione dei contributi previsti dal titolo I della legge 4 gennaio 1968, n. 19, recante provvidenze a favore della industria cantieristica navale Pag. 4568

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Pergine Valsugana Pag. 4573

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Monte Acuto delle Alpi sita nel territorio del comune di Lizzano in Belvedere Pag. 4574

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale Pag. 4573

Diffida per smarrimento di diploma di abilitazione definitiva all'esercizio professionale Pag. 4573

Vacanza della cattedra di diritto costituzionale, della seconda cattedra di diritto penale e della seconda cattedra di storia del diritto italiano, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma Pag. 4573

Vacanza della cattedra convenzionata di storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata Pag. 4573

Vacanza della seconda cattedra di storia della filosofia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze Pag. 4573

Vacanza della cattedra di filosofia teoretica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia.
Pag. 4575

Vacanza della cattedra di fisica terrestre e della seconda cattedra di genetica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano Pag. 4575

Vacanza della cattedra di elettrochimica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna Pag. 4575

Esito di ricorsi Pag. 4575

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Picente », con sede in Barete Pag. 4576

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa « Cantina del Cilento », con sede in Rutino Pag. 4576

Ministero della difesa: Trasferimento dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex batteria di S. Cipriano », sito nel comune di Serra Riccò Pag. 4576

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pescara Pag. 4576

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Trigolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4576

Autorizzazione al comune di Bordolano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4576

Autorizzazione al comune di Corte de' Cortesi con Cignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4576

Autorizzazione al comune di Quintano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4576

Autorizzazione al comune di San Martino del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4576

Autorizzazione al comune di Casteldidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4576

Autorizzazione al comune di Pessina Cremonese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4576

Autorizzazione al comune di Tricengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4576

Autorizzazione al comune di Carosino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4576

Autorizzazione al comune di Arsita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4577

Autorizzazione al comune di Terragnolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4577

Autorizzazione al comune di Castellina Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4577

Autorizzazione al comune di Riparbella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4577

Autorizzazione al comune di San Marzano sul Sarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4577

Autorizzazione al comune di Teverola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4577

Autorizzazione al comune di San Pietro Infine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4577

Autorizzazione al comune di Frignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4577

Autorizzazione al comune di Ailano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4577

Autorizzazione al comune di Valle Agricola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4577

Autorizzazione al comune di Castel Campagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4577

Autorizzazione al comune di Curti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4577

Autorizzazione al comune di Villa di Briano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4577

Autorizzazione al comune di Laurcana di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4577

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 4578

Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige: Ripristino di cognome nella forma tedesca Pag. 4578

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità:

Concorso per esami a quattro posti di consigliere di 3^a classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità Pag. 4579

Nomina della commissione esaminatrice del pubblico concorso per esami a quattro posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità Pag. 4582

Ministero della difesa:

Concorso pubblico per esami al posto di maresciallo maggiore carica speciale vice-direttore della banda dell'Arma dei carabinieri Pag. 4583

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a diciassette posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici Pag. 4585

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per titoli a due posti di custode nel ruolo dei servizi di ecologia e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera ausiliaria Pag. 4585

Ministero dell'interno: Sostituzione di un membro aggiunto alla commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a quaranta posti di consigliere di 3^a classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno Pag. 4585

Ufficio medico provinciale di Campobasso: Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso Pag. 4586

Ufficio medico provinciale di Arezzo: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo Pag. 4586

Ufficio medico provinciale di Livorno: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno Pag. 4586

Ufficio veterinario provinciale di Pistoia: Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pistoia Pag. 4587

Ufficio veterinario provinciale di Roma: Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a due posti di veterinario di 3^a classe presso il comune di Roma Pag. 4587

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 febbraio 1968, n. 11.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione, mediante concorso pubblico, alla qualifica di ingegnere (primo consigliere) della carriera direttiva del ruolo tecnico dei lavori pubblici Pag. 4588

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

REGOLAMENTO DEL SENATO

(Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 1948)

Modificazioni approvate dal Senato il 17 luglio 1968

L'art. 21 è sostituito dal seguente:

Art. 21.

L'esame da parte delle Commissioni permanenti dei disegni di legge particolarmente diretti a promuovere il miglioramento economico e sociale del Mezzogiorno e delle Isole deve essere preceduto dal parere di una Giunta di 22 membri. Il parere della Giunta deve precedere anche l'esame dei provvedimenti concernenti le aree depresse del centro-nord.

La Giunta è nominata dal Presidente del Senato in modo da tener conto della rappresentanza delle regioni interessate, specialmente di quelle meridionali.

Dopo l'art. 21 è inserito il seguente:

Art. 21-bis.

L'esame da parte delle Commissioni permanenti dei disegni di legge, delle relazioni presentate dal Governo, e degli affari concernenti l'applicazione degli accordi sulle Comunità europee deve essere preceduto dal parere di una Giunta composta di 22 membri nominata dal Presidente del Senato.

(7084)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° giugno 1968, n. 788.

Rettifica di confine tra i comuni di Altare e di Savona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Altare in data 10 luglio 1961, n. 44, e del consiglio comunale di Savona in data 7 marzo 1966, n. 5, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei comuni;

Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;

Vista la deliberazione del consiglio provinciale di Savona in data 15 maggio 1967, n. 175/4895, con la quale detto consesso ha espresso il richiesto parere al riguardo;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 3 aprile 1968;

Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il confine tra i comuni di Altare e di Savona è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Savona, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività fra i comuni di Altare e di Savona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1968

SARAGAT

TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1968

Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 113. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 giugno 1968, n. 789.

Attribuzione della denominazione « Loconia » ad una frazione del comune di Canosa di Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni della giunta municipale di Canosa di Puglia (Bari) in data 4 novembre 1967, n. 567, e di quel consiglio comunale in data 15 gennaio 1968, n. 11, con le quali è stato chiesto che alla frazione di quel comune ora comunemente indicata con il nome di « Loconia » sia attribuita ufficialmente tale denominazione;

Vista la deliberazione del consiglio provinciale di Bari in data 4 marzo 1968, n. 3, con la quale detto consesso ha espresso il richiesto parere al riguardo;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

E' attribuita la denominazione « Loconia » alla frazione del comune di Canosa di Puglia (Bari), già indicata nell'uso comune con la denominazione medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1968

SARAGAT

TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1968

Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 114. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 maggio 1968, n. 790.

Estinzione delle opere pie « Stabilimento della Rovere » e « Ospedale di Granarola », con sede in Gradara.

N. 790. Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le opere pie « Stabilimento della Rovere » e « Ospedale di Granarola », con sede in Gradara (Pesaro e Urbino), vengono estinte ed i relativi patrimoni devoluti al locale ente comunale di consumo di assistenza.

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1968

Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 115. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 maggio 1968, n. 791.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano, ad accettare una eredità.

N. 791. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio n. 7, viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore, con testamento olografo in data 15 ottobre 1957 e successivi codicilli, dalla signora Spargetti Teresina detta Gina vedova Buffoni vedova Giletta di S. Giuseppe.

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1968

Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 108. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° giugno 1968, n. 792.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine degli Angeli, nel comune di Nardò.

N. 792. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nardò in data 10 marzo 1967, integrato con dichiarazione del 30 settembre 1967, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine degli Angeli, in contrada « Stanzie » e « Raho » del comune di Nardò (Lecce).

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1968

Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 5. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° giugno 1968, n. 793.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio di Padova nel comune di Castelfidardo.

N. 793. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Recanati in data 1° agosto 1966, integrato con altro di pari data e con tre dichiarazioni di cui una del 1° agosto 1966 e due del 6 dicembre 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Antonio di Padova in contrada Fornaci del comune di Castelfidardo (Ancona).

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1968

Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 6. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1968.

Norme esplicative ed adeguative per la concessione e la liquidazione dei contributi previsti dal titolo I della legge 4 gennaio 1968, n. 19, recante provvidenze a favore della industria cantieristica navale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 19, recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale;

Visto il regolamento approvato con il regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, richiamato dall'art. 25, secondo comma, della predetta legge;

Visto l'art. 2 della legge 21 aprile 1962, n. 226, relativo alla ritenuta d'acconto;

Vista la legge 21 luglio 1965, n. 939, relativa al trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali;

Visto l'art. 25, secondo comma, della citata legge 4 gennaio 1968, n. 19, in virtù del quale devono essere emanate le disposizioni esplicative ed adeguative necessarie per l'applicazione della legge stessa;

Considerato che occorre stabilire le suddette disposizioni esplicative ed adeguative per la concessione e la liquidazione dei contributi previsti dal titolo I della citata legge 4 gennaio 1968, n. 19;

Decreta:

TITOLO I

NUOVE COSTRUZIONI E TRASFORMAZIONI NAVALI

Art. 1.

Domande per l'ammissione al contributo relativo a nuove costruzioni navali

Per la concessione del contributo relativo a nuove costruzioni navali i cantieri devono presentare domanda per ciascuna costruzione direttamente al Ministero della marina mercantile.

La domanda deve contenere i seguenti dati ed elementi:

1) tipo, stazza lorda, abilitazione e destinazione della nave nonchè il peso complessivo, esclusa la zavorra fissa, della nave scarica ed asciutta e la sua velocità a mezzo carico ed a potenza normale dell'apparato motore di propulsione;

2) indicazione del rapporto tra il volume dei locali destinati ai passeggeri ed il volume globale interno della nave in relazione alla nota a) della tabella n. 1 allegata alla legge;

3) marca, tipo, potenza normale e numero dei giri dell'apparato motore di propulsione e nazionalità della casa costruttrice;

4) nominativo del committente qualora la costruzione non sia eseguita per conto proprio;

5) costo presuntivo complessivo di produzione della costruzione, specificando le spese per il primo armamento e per corredi e dotazioni della nave, nel limite del 5 % di cui all'art. 118 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, se a carico del cantiere;

6) per i tipi di navi di cui alle tabelle n. 2, n. 2-bis, n. 2-ter e n. 2-quater, la specificazione del costo degli eventuali adattamenti ed attrezzature speciali compreso

nel costo complessivo di cui al precedente n. 5), con la indicazione dei singoli adattamenti e delle singole attrezzature speciali;

7) valore complessivo degli eventuali prodotti finiti esteri da importare in franchigia doganale, e, limitatamente all'apparato motore di propulsione, la percentuale del peso dei prodotti suddetti rispetto al peso dell'apparato motore stesso;

8) data prevista dell'inizio dei lavori.

Art. 2.

Oggetto del contributo

Il contributo relativo a nuove costruzioni navali non può essere riferito a separati lavori riguardanti singole parti della nave.

Nella determinazione del costo di produzione ai fini della corresponsione del contributo dovuto per la costruzione della nave completa sono comprese le spese per il primo armamento della nave e per corredi e dotazioni, sostenute dal cantiere; tali spese non possono essere riconosciute oltre il valore globale del 5 % del costo di produzione della nave, al netto delle spese medesime nell'indicato limite ammesso tenuto conto di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 118 del regolamento approvato col regio decreto 13 aprile 1939, numero 1101.

Art. 3.

Domande suppletive

Fino a quando non è stato emesso il provvedimento di concessione del contributo i cantieri navali e gli assuntori dei lavori, rispettivamente nei casi di cui agli articoli 1 e 9 della legge, possono presentare domande di variazione degli elementi e dati indicati nella domanda originaria.

Art. 4.

Corresponsione di anticipi

Per ottenere la corresponsione degli anticipi sul contributo concesso per nuove costruzioni navali, previsti dal primo comma dell'art. 8 della legge, i cantieri devono presentare domanda al Ministero della marina mercantile.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato del registro italiano navale attestante la data di inizio dei lavori e lo stato di avanzamento globale della costruzione;

2) certificato dell'autorità militare marittima attestante che nulla osta al pagamento relativamente agli obblighi di cui all'art. 12 della legge.

Alla domanda di pagamento del primo anticipo devono essere altresì allegati i seguenti documenti:

1) copia della dichiarazione di costruzione resa ai sensi dell'art. 233 del codice della navigazione;

2) certificato dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale nei casi previsti rispettivamente dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge, attestante l'esecuzione di prove, con gli appositi modelli, per la ricerca e la realizzazione di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche, tenuto conto delle presunte condizioni di impiego della nave.

Art. 5.

Liquidazione del contributo per nuove costruzioni

Per ottenere la liquidazione del contributo relativo a nuove costruzioni navali i cantieri devono presentare domanda al Ministero della marina mercantile entro il termine previsto dalla lettera a) dell'art. 13 della legge, corredata dei seguenti documenti:

A) navi nazionali:

1) dichiarazione di costruzione resa ai sensi dell'articolo 233 del codice della navigazione, qualora non sia stata già prodotta;

2) certificato dell'ufficio di iscrizione della nave attestante il tipo, la stazza lorda, l'abilitazione, la destinazione, la proprietà e la data di entrata in esercizio della nave;

3) certificato attestante l'iscrizione, anche provvisoria, della nave nella più alta classe del registro italiano navale nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria;

4) certificato del registro italiano navale dal quale risulti:

a) il rapporto tra il volume dei locali destinati ai passeggeri ed il volume globale interno della nave di cui alla tabella n. 1 allegata alla legge;

b) il peso complessivo della nave scarica ed asciutta, con esclusione della zavorra fissa e degli eventuali apprestamenti difensivi, e sua ripartizione in scafo, apparato motore e allestimento;

c) la marca, il tipo, la potenza normale, il numero dei giri, la casa costruttrice dell'apparato motore di propulsione;

d) il peso dei singoli complessi costitutivi dell'apparato motore, delle parti staccate di esso di provenienza estera o usati, nonché l'indicazione e il peso di ciascuno degli altri prodotti finiti di provenienza estera o usati;

e) la data di inizio e quella di ultimazione della costruzione;

5) certificato della dogana attestante il valore di ciascuno dei complessi, parti e prodotti di cui alla lettera d) del precedente n. 4), importati in franchigia doganale o usati;

6) certificato rilasciato dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale comprovante la corrispondenza della nave alle prove in mare con le risultanze di quelle già eseguite con i modelli sperimentali o dichiarazione equipollente nel caso di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge;

7) verbale della prova in mare dal quale risulti la velocità della nave a mezzo carico e con sviluppo della potenza normale dell'apparato motore di propulsione, esclusi i rimorchiatori e le navi appartenenti a tipi per i quali non sussiste la necessità di accertare la velocità minima e le navi per le quali la velocità non costituisce elemento indispensabile per la valutazione dei costi massimi riconoscibili di cui alle tabelle allegate alla legge;

8) certificato dell'autorità militare marittima attestante, in relazione agli obblighi di cui all'art. 12 della legge, che nulla osta al pagamento del contributo;

9) distinta, convalidata dal registro italiano navale, contenente i pesi dei materiali impiegati per lo scafo, l'apparato motore, l'allestimento, il primo armamento, i corredi e le dotazioni di bordo e distinta delle giornate operaio occorse, redatte in conformità delle richieste di carattere generale a tal fine formulate dal Ministero della marina mercantile;

10) dichiarazione conforme alle indicazioni specificate dal Ministero della marina mercantile contenente i dati e gli elementi di costo ripartiti secondo le distinte di cui al n. 9) e gli altri elementi del costo afferenti la costruzione;

11) specifiche tecniche, piani generali ed ogni altro documento ritenuto utile dai cantieri o dal Ministero della marina mercantile ai fini dell'accertamento e della determinazione del costo ammissibile.

B) navi estere:

1) i medesimi documenti indicati ai numeri 1), 4), 5), 6), 7), 9), 10) e 11) della precedente lettera A);

2) certificato dell'autorità marittima nazionale e di quella consolare del paese di cui la nave batte bandiera attestante la data di entrata in esercizio e la nazionalità della nave;

3) certificato del registro italiano navale attestante il tipo, la stazza lorda, l'abilitazione e la destinazione della nave ricavati eventualmente anche da documenti di altri Istituti di classificazione.

Art. 6.

Ammissione al contributo per trasformazioni navali

Per la concessione del contributo per lavori di trasformazione navale nei limiti di cui all'art. 9 della legge l'assuntore dei lavori deve presentare domanda direttamente al Ministero della marina mercantile.

Per assuntore dei lavori s'intende l'impresa che ha assunto l'impegno della esecuzione o del coordinamento di tutti i lavori inerenti alla trasformazione della nave.

La domanda deve contenere i seguenti dati ed elementi:

1) nome o numero, tipo, stazza lorda, abilitazione, destinazione e nazionalità della nave;

2) valore complessivo degli eventuali prodotti finiti esteri da importare in franchigia doganale e di quelli usati non preesistenti sulla nave e, limitatamente allo apparato motore di propulsione, la percentuale del peso dei prodotti suddetti rispetto al peso dell'apparato motore stesso;

3) date presunte dell'inizio e della ultimazione dei lavori;

4) costo complessivo della trasformazione.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) relazione dettagliata sui lavori;

2) certificato dell'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o dell'autorità consolare se trattasi di nave estera ovvero dell'autorità marittima del porto in cui la nave è approdata per l'esecuzione dei lavori, indicante il nome o il numero, il tipo, la stazza lorda, l'abilitazione e la destinazione della nave;

3) dichiarazione del proprietario della nave o altro atto da cui risulti il conferimento della trasformazione complessiva ovvero il coordinamento dei lavori relativi all'impresa richiedente il contributo.

Art. 7.

Liquidazione del contributo per trasformazioni navali

Per ottenere la liquidazione del contributo di cui all'art. 9 della legge l'assuntore dei lavori deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile nel termine previsto dall'art. 13, lettera b) della medesima, corredata dei seguenti documenti:

1) certificato del registro italiano navale dal quale risultino:

a) le date di inizio e di ultimazione dei lavori;

b) l'indicazione ed il peso dei prodotti finiti impiegati di provenienza estera e di quelli usati non preesistenti sulla nave e, se la trasformazione comprende l'apparato motore, la marca, il tipo, la potenza normale, il numero dei giri, il peso complessivo, la casa costruttrice dell'apparato motore installato e l'indicazione dei suddetti prodotti finiti in esso incorporati e il peso relativo;

2) certificato della dogana attestante il valore di ciascuno dei prodotti finiti di cui alla lettera b) del precedente n. 1);

3) dichiarazione, sottoscritta anche dalle altre imprese che siano intervenute nella esecuzione dei lavori, indicante l'intervento di ciascuna e attestante che per i lavori eseguiti non sono stati nè saranno richiesti anche i contributi previsti dagli articoli 10 e 11 della legge;

4) distinta, convalidata dal registro italiano navale, contenente i pesi dei materiali impiegati e distinta delle giornate operaio occorse, redatte in conformità delle richieste di carattere generale a tal fine formulate dal Ministero della marina mercantile;

5) dichiarazione conforme alle indicazioni specificate dal Ministero della marina mercantile contenente i dati e gli elementi di costo ripartiti secondo le distinte di cui al numero precedente e gli altri elementi del costo afferenti la trasformazione eseguita;

6) specifiche tecniche, piani generali inerenti alla trasformazione e ogni altro documento ritenuto utile dall'assuntore dei lavori o dal Ministero della marina mercantile ai fini dell'accertamento e della determinazione del costo ammissibile.

TITOLO II

LAVORI DIVERSI DALLE COSTRUZIONI E TRASFORMAZIONI NAVALI

Art. 8.

Ammissione al contributo per l'installazione di nuovi apparati motori di propulsione

Per la concessione del contributo di cui all'art. 10 della legge l'interessato deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile.

Nella domanda devono essere specificati, unitamente all'indicazione della presunta data d'inizio dei lavori d'installazione, i seguenti dati ed elementi del nuovo apparato motore di propulsione:

1) nazionalità della casa costruttrice;

2) marca e tipo;

3) numero dei giri al minuto primo;

4) potenza normale oppure elementi utili per la determinazione della medesima.

Qualora nell'apparato motore vengano incorporati prodotti finiti di provenienza estera importati in franchigia doganale o usati, nella domanda deve essere indicato il peso complessivo dell'apparato motore stesso e quello dei prodotti suddetti.

Per le navi che non siano di nuova costruzione alla domanda deve essere allegato un certificato dell'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o dell'autorità consolare, se trattasi di nave estera, ovvero della autorità marittima del porto in cui viene installato l'apparato motore, indicante il tipo, il nome o il numero, l'abilitazione e la destinazione della nave; per le navi

di nuova costruzione con scafo diverso dal ferro deve essere allegato un estratto del registro delle navi in costruzione.

Qualora la concessione del contributo, nel caso di nave nazionale, sia richiesta dal proprietario della nave, deve essere allegato un certificato dell'autorità marittima di cui al precedente comma rilasciato in data non anteriore alla data della domanda suddetta, attestante l'appartenenza della nave.

Art. 9.

Domande sostitutive

La domanda di concessione del contributo di cui all'articolo precedente può essere sostituita da altra domanda per la installazione di un diverso apparato motore sulla medesima nave.

La domanda sostitutiva deve contenere tutti i dati e gli elementi stabiliti nel precedente articolo relativamente all'apparato motore.

La domanda sostitutiva non pregiudica la concessione del contributo relativo all'installazione di apparati motori su altre navi richieste da altri interessati.

Art. 10.

Liquidazione del contributo per l'installazione di nuovi apparati motori di propulsione

Per ottenere la liquidazione del contributo previsto dall'art. 10 della legge l'interessato deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile, entro il termine stabilito dal primo comma, lettera c), dell'articolo 13 della legge medesima, richiamando, se intervenuta, la comunicazione dell'ammissione al contributo.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato del registro italiano navale dal quale risulti:

a) il nome o il numero della nave sulla quale è stato installato l'apparato motore;

b) la marca, il tipo, la potenza normale, il peso, il numero di giri, la casa costruttrice dell'apparato motore;

c) il peso degli eventuali prodotti finiti di provenienza estera o usati incorporati nell'apparato motore;

d) le date di inizio e di ultimazione dei lavori di installazione;

2) certificato dell'autorità doganale attestante i prodotti finiti di provenienza estera o usati importati in franchigia doganale eventualmente incorporati nell'apparato motore;

3) estratto matricolare o estratto dei registri delle navi minori e dei galleggianti rilasciato, in data non anteriore all'ultimazione dei lavori di installazione dello apparato motore, dall'ufficio marittimo di iscrizione della nave, qualora la concessione del contributo sia stata richiesta dal proprietario della nave.

Qualora l'apparato motore sia stato installato su nave di nuova costruzione con scafo diverso dal ferro deve essere altresì allegato un certificato dell'ufficio di iscrizione della nave o dell'autorità consolare, se trattasi di nave estera, ovvero dell'autorità marittima nella cui circoscrizione sono stati eseguiti i lavori di installazione, attestante il nome o il numero della nave con l'indicazione degli estremi del registro delle navi in costruzione da cui proviene l'unità, la abilitazione e la destinazione della nave medesima.

Art. 11.

Contributo per lavori di riparazione e modificazione navali e per la trasformazione di navi mercantili a scafo in legno

Per la concessione del contributo previsto dall'art. 11 della legge l'assuntore dei lavori deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile.

La domanda deve contenere i seguenti dati ed elementi:

1) descrizione sommaria dei lavori;

2) indicazione del periodo di tempo previsto per la esecuzione dei lavori;

3) indicazione del peso dei materiali da impiegare distinti in metallici, legnosi, di plastica ed ignifughi, con esclusione di ogni altro diverso materiale e della zavorra fissa.

Alla domanda deve essere allegato un certificato dell'autorità marittima del porto d'iscrizione della nave o dell'autorità consolare, se trattasi di nave estera, ovvero dell'autorità marittima del porto in cui la nave, prima dell'inizio dei lavori, è approdata, indicante il tipo, il nome e il numero, la stazza lorda, l'abilitazione e la destinazione della nave.

Qualora, per giustificati motivi, i lavori non possano essere effettuati in un'unica continuativa sosta della nave, il Ministero della marina mercantile, previa richiesta dell'assuntore dei lavori, potrà autorizzare la continuazione e l'ultimazione dei lavori stessi in una sosta successiva della nave nello stesso o in altro porto nazionale.

Art. 12.

Riparazione connessa con trasformazione navale

Qualora, in connessione con lavori di trasformazione navale, per la quale sia richiesto il contributo di cui all'art. 9 della legge, vengano eseguiti dall'assuntore o da altre imprese partecipanti o meno alla trasformazione lavori in questa non compresi e per i quali può essere concesso il contributo di cui all'art. 11 della legge, si applicano per la concessione di tale contributo le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel caso suddetto la domanda deve essere completata da dichiarazione dell'impresa interessata attestante che i lavori relativi non sono compresi in quelli di trasformazione della nave.

Art. 13.

Domande suppletive

Gli assuntori dei lavori relativi al contributo di cui all'art. 11 della legge possono presentare domande suppletive di variazione degli elementi e dei dati richiesti non oltre il termine in cui i lavori medesimi risultino ultimati.

Le domande suppletive non pregiudicano la concessione dei contributi cui si riferiscono le altre domande già presentate che siano in regola con le relative disposizioni.

Art. 14.

Liquidazione del contributo per lavori di riparazione e modificazione navali e per la trasformazione di navi mercantili a scafo in legno

Per ottenere la liquidazione del contributo di cui all'art. 11 della legge l'assuntore dei lavori deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile, entro il termine previsto dalla lettera c) dell'art. 13 della legge stessa, richiamando, se intervenuta, la comunicazione dell'ammissione al contributo.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato dell'autorità marittima del porto in cui i lavori sono stati eseguiti, attestante la data dell'approdo, e, se intervenuta, quella di partenza della nave, esclusi eventuali temporanei spostamenti per prove, collaudi ed altre operazioni inerenti ai lavori stessi; qualora nel corso dei lavori sia stato necessario il trasferimento definitivo in altro porto, il certificato predetto deve essere integrato da separato certificato dell'autorità marittima del porto di ultimazione dei lavori attestante la data di arrivo e, se intervenuta, quella di partenza della nave;

2) certificato del registro italiano navale contenente una sommaria descrizione dei lavori, dal quale risultino il nome e il numero della nave, il nominativo dell'assuntore dei lavori, le date di inizio e di ultimazione di questi e il peso dei materiali metallici, legnosi, di plastica ed ignifughi impiegati; nel caso di trasferimento definitivo della nave di cui al precedente n. 1) devono essere prodotti, qualora necessario, distinti certificati.

Il certificato di cui al n. 1) del comma precedente può essere omissivo per i lavori eseguiti sulle navi da pesca costiera e mediterranea e su quelle addette ai servizi locali di cui all'art. 380 del regolamento al codice della navigazione.

Ai fini della liquidazione del contributo si deducono i quantitativi dei materiali metallici, legnosi, di plastica ed ignifughi non indicati nelle domande originarie di concessione del contributo stesso o in quelle suppletive ed il raggiunto limite globale di 10.000 kg. di cui all'articolo 11 della legge è accertato previa la deduzione suddetta.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI E TRANSITORIE

Art. 15.

Domande e relativi documenti

Le domande e i documenti indicati nei precedenti articoli per ottenere sia l'ammissione sia la liquidazione dei contributi o dei relativi anticipi devono essere prodotti in triplice copia di cui una in bollo.

Nelle domande deve essere indicato il recapito presso il quale deve essere eseguita ogni comunicazione per l'applicazione della legge.

Nelle domande di liquidazione dei contributi o dei relativi anticipi deve essere contenuta una dichiarazione attestante l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 2 della legge 21 aprile 1962, n. 226.

Le domande che risultino non complete degli elementi e dei dati richiesti, non regolarmente documentate o corredate di documenti contrastanti o in caso di inosservanza dell'obbligo di cui al primo comma, non sono prese in esame finchè non siano state regolarizzate senza pregiudizio tuttavia delle altre richieste di contributo in regola con le disposizioni relative.

Art. 16.

Termine per la presentazione delle domande e unificazione dei documenti

Le domande per l'ammissione ai contributi di cui agli articoli 1, 9, 10 e 11 della legge non sono prese in esame

se presentate posteriormente alla scadenza della validità della legge medesima, anche se riferite a lavori iniziati prima di tale scadenza.

Fermo restando quanto disposto dal comma precedente, qualora la concessione dei contributi è richiesta a lavori ultimati, le domande e i documenti indicati nei precedenti articoli possono essere unificati purchè contengano i dati e gli elementi richiesti dalle rispettive disposizioni.

Art. 17.

Documenti e prove equipollenti per l'ammissione e la liquidazione dei contributi relativi a lavori navali già ultimati

Qualora sia accertato che alcuni dei dati, elementi e documenti richiesti per l'ammissione e la liquidazione dei contributi, relativi a lavori ultimati prima della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, non possano essere forniti, devono essere date le prove equipollenti richieste nei vari casi dal Ministero della marina mercantile, salva la facoltà del medesimo di eseguire ogni accertamento ritenuto opportuno.

Nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. 8 deve essere allegato il certificato attestante l'appartenenza della nave durante il periodo di installazione dell'apparato motore.

Art. 18.

Termini per la presentazione dei documenti relativi alla liquidazione dei contributi per lavori navali già ultimati

Le domande e i documenti per ottenere la liquidazione dei contributi relativi a lavori navali ultimati prima della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* devono essere presentati con decorrenza dalla data di tale pubblicazione nei termini rispettivamente previsti dal primo comma dell'art. 13 della legge.

Nei casi suddetti è applicabile il precedente art. 16.

Art. 19.

Lavori navali di cui all'art. 26 della legge

Nei casi previsti dall'art. 26, secondo comma, della legge, le domande devono essere corredate dei documenti stabiliti dal decreto ministeriale 25 gennaio 1966 contenente le norme relative alla documentazione occorrente per ottenere la concessione e la liquidazione dei contributi contemplati dalla legge 29 novembre 1965, n. 1372.

Qualora i lavori rientranti nei casi previsti dal citato secondo comma dell'art. 26 della legge siano stati ultimati prima della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le domande e i documenti di liquidazione dei contributi devono essere presentati con decorrenza dalla data di tale pubblicazione nei termini rispettivamente stabiliti dal penultimo comma dell'art. 8 della legge 29 novembre 1965, n. 1372.

Roma, addì 6 maggio 1968

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1968
Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 172

(6673)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Pergine Valsugana.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Visto che la commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 maggio 1965, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dello art. 2 della legge sopracitata, la zona collinare, compreso l'antico centro abitato, sita nel comune di Pergine Valsugana;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pergine Valsugana (Trento);

Vista l'opposizione presentata, a termine di legge avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Pergine Valsugana;

Visto il decreto ministeriale del 20 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1966, con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona collinare, compreso l'antico centro abitato, sita nel comune di Pergine Valsugana (Trento);

Considerato che il predetto decreto ministeriale del 1965 è stato emanato senza il concerto del Ministro Segretario di Stato per il turismo e lo spettacolo previsto dall'art. 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, essendo la zona in questione inclusa nel comprensorio amministrativo dell'azienda autonoma di turismo e soggiorno di Trento a seguito della deliberazione 18 giugno 1964, n. 94, della giunta provinciale di Trento;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè formata da serie di bellissime dorsali collinose ricche di varia vegetazione e di bosco ad alto fusto delimitanti ad est l'alta Valsugana in fregio alla strada nazionale della Valsugana dal bivio del Cirè a quello per Vignola e alla frazione Masetti, con incluso l'antico abitato di Pergine, forma un insieme di non comune valore estetico, caratterizzato dalla presenza dei laghetti di Madrano, Costa e Canzolino e dalla serie di splendite colline, con la rupe del Penna, Martesel, monte Zucar, Castel Pergine e Valar; in detto ambiente sussistono numerosissimi punti di vista offerenti un incantevole panorama con su lo sfondo il castello di Pergine, l'altopiano di Pinè e la Panarotta; vi sono altresì insediati gli abitati di Pergine, Bus, e Serso che, per la tipica e unitaria architettura, costituiscono complessi di cose immobili aventi cospicuo valore estetico e tradizionale, con spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e del lavoro umano;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprin-

tendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Decreta:

Il decreto ministeriale del 20 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1966, è annullato.

La zona collinare, con l'antico centro abitato, sita nel territorio del comune di Pergine Valsugana (Trento) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: « a nord dal bivio del Cirè, indi proseguendo lungo la strada nazionale della Valsugana fino al ponte Regio sul Fersina, seguendo poi a ritroso il corso del torrente fino al successivo ponte sulla strada di Vigalzano e di qui fino all'abitato di Pergine incluso, indi lungo la strada provinciale della valle del Fersina fino ad incontrare la nazionale della Valsugana; di qui fino al bivio per Vignola, poi seguendo il tracciato stradale fino al confine comunale di Pergine; indi fino alla località Doss del Ciuz e di qui fino alla frazione di Serso inclusa, passando a monte della quota 728 si giunge al rio Negro risalendone il corso fino al confine di Baselga di Pinè, per ricongiungersi a nord-ovest col bivio del Cirè ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Pergine Valsugana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 19 giugno 1968

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

CORONA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

*Verbale dell'adunanza della commissione tenutasi a Trento
il 29 maggio 1965*

L'anno millenovecentosessantacinque addì ventinove del mese di maggio, in Trento, presso la soprintendenza ai monumenti e gallerie, castello del Buonconsiglio.

(Omissis).

Ordine del giorno:

2) Zona panoramica collinare di Pergine Valsugana in comune di Pergine Valsugana.

(Omissis).

Dopo ampia discussione il presidente pone ai voti la proposta di inclusione della « Zona panoramica collinare di Pergine Valsugana » con la seguente delimitazione:

a nord del bivio del Cirè indi proseguendo lungo la strada nazionale della Valsugana fino al ponte Regio sul Fersina, seguendo poi a ritroso il corso del torrente fino al successivo ponte sulla strada di Vigalzano e di qui fino all'abitato di Pergine incluso, indi lungo la strada provinciale della Valle del Fersina fino ad incontrare la nazionale della Valsugana, di qui fino al bivio per Vignola, poi seguendo il tracciato stradale fino al confine comunale di Pergine; indi fino alla località Doss del Ciuz e di qui fino alla frazione di Serro inclusa, passando a monte della p.f. 728 si giunge al rio Negro risalendo il corso fino al confine di Baselga di Pinè, per ricongiungersi a nord-ovest col bivio del Cirè.

La suddetta proposta viene approvata da tutti i membri della commissione, salvo il rappresentante degli industriali ingegnere Moschen che si è astenuto.

(6679)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Monte Acuto delle Alpi sita nel territorio del comune di Lizzano in Belvedere.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Bologna per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 aprile 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Monte Acuto delle Alpi nel comune di Lizzano in Belvedere;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Lizzano in Belvedere (Bologna);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè offre un quadro naturale di peculiare bellezza sia per la sua particolare ubicazione su di uno sperone montagnoso a picco fra il fiume Silla e il rio Baricella, sia per la sua architettura fatta di case semplici e rustiche, ma il cui insieme configura armoniosamente con la natura circostante; costituita questa ultima da castagneti secolari che rivestono le pendici della montagna arricchendo, con la loro verde cornice, la preziosità del luogo;

Decreta:

La zona di monte Acuto delle Alpi sita nel territorio del comune di Lizzano in Belvedere (Bologna) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord-ovest: dal centro di Porchia (escluso) seguendo il fiume Silla sino al centro di Pianaccio;

ovest: dal centro di Pianaccio (escluso) seguendo ugualmente il torrente Silla sino all'incrocio con il rio immediatamente a nord del Mulino Bianco;

sud: dal punto di affluenza del detto rio sino al suo incontro con il limite di confine fra il comune di Lizzano in Belvedere e il comune di Porretta Terme;

est: con la delimitazione comunale sopracitata che coincide con il percorso del rio Baricella.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bologna.

La soprintendenza ai monumenti di Bologna curerà che il comune di Lizzano in Belvedere provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 19 giugno 1968

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bologna

Verbale della riunione del 19 aprile 1967

In questo giorno 19 aprile 1967 (diciannove aprile millenovecento sessantasette) alle ore 11 nella sede della soprintendenza ai monumenti dell'Emilia, in via S. Stefano, 40, Bologna, si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bologna, per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1) Monte Acuto delle Alpi in comune di Lizzano in Belvedere, vincolo.

(Omissis).

Il presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

(Omissis).

A conclusione di quanto è stato oggetto di discussione la commissione è in maggioranza d'accordo nello stabilire i limiti del vincolo, ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del paragrafo 4 dell'art. 9 del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, riguardante il centro abitato di Monte Acuto delle Alpi, sito in comune di Lizzano in Belvedere, nonchè una zona di rispetto indicata nella planimetria allegata al presente verbale di cui fa parte integrante e i cui confini sono:

nord-ovest: dal centro di Porchia (escluso) seguendo il fiume Silla sino al centro di Pianaccio;

ovest: dal centro di Pianaccio (escluso) seguendo ugualmente il torrente Silla sino all'incrocio con il rio immediatamente a nord del Mulino Bianco;

sud: dal punto di affluenza del detto rio sino al suo incontro con il limite di confine fra il comune di Lizzano in Belvedere e il comune di Porretta Terme;

est: con la delimitazione comunale sopracitata che coincide con il percorso del rio Baricella.

(Omissis).

(6680)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Carlo Zambianchi, nato a Forlì il 15 gennaio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 3 maggio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

Il dott. Franco Visintin, nato a Tirano (Sondrio) il 4 settembre 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Roma in data 30 maggio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(6769)

Diffida per smarrimento di diploma di abilitazione definitiva all'esercizio professionale

Il dott. Bernardo La Cava, nato a Reggio Calabria il 26 settembre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il diploma di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Modena in data 10 febbraio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(6772)

Vacanza della cattedra di diritto costituzionale, della seconda cattedra di diritto penale e della seconda cattedra di storia del diritto italiano, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, sono vacanti la cattedra di diritto costituzionale, la seconda cattedra di diritto penale e la seconda cattedra di storia del diritto italiano, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai predetti trasferimenti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7015)

Vacanza della cattedra convenzionata di storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata, è vacante la cattedra convenzionata di storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7019)

Vacanza della seconda cattedra di storia della filosofia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze, è vacante la seconda cattedra di storia della filosofia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7017)

Vacanza della cattedra di filosofia teoretica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di filosofia teoretica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7016)

Vacanza della cattedra di fisica terrestre e della seconda cattedra di genetica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano, sono vacanti la cattedra di fisica terrestre e la seconda cattedra di genetica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai predetti trasferimenti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7018)

Vacanza della cattedra di elettrochimica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di elettrochimica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7020)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1968, registro n. 48, foglio n. 19, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Lo Russo Ennio, avverso il decreto ministeriale 15 luglio 1966 che ha escluso il ricorrente dal concorso a mille posti di preside nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1965.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1968, registro n. 48, foglio n. 18, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Sarpi Senatore Lucia, avverso il provvedimento n. 92293 del 1° settembre 1965, adottato dal provveditore agli studi di Napoli, in merito all'assegnazione provvisoria della ricorrente a scuole diverse da quella di titolarità.

(6681)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Picente», con sede in Barete.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 giugno 1968, il rag. Francesco Gentile è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Picente», con sede in Barete (L'Aquila), in sostituzione del geom. Andrea Properzi.

(6709)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa «Cantina del Cilento», con sede in Rutino.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 maggio 1968, i poteri conferiti al dott. Enrico Rocco, commissario governativo della società cooperativa «Cantina del Cilento», con sede in Rutino (Salerno), sono stati prorogati fino al 15 settembre 1968.

(6710)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato «ex batteria di S. Cipriano», sito nel comune di Serra Riccò.

Con decreto interministeriale n. 406 del 20 giugno 1968 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato «ex batteria di S. Cipriano», sito nel comune di Serra Riccò (Genova) e riportato nel catasto di detto comune alla partita 418 foglio 12, particella D, della superficie complessiva di mq. 6140.

(6767)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pescara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3901/2 in data 4 giugno 1968, l'avv. Ennio Giansante è stato nominato presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pescara.

(6935)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Trigolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Trigolo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.658.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6881)

Autorizzazione al comune di Bordolano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Bordolano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.491.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6882)

Autorizzazione al comune di Corte de' Cortesi con Cignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Corte de' Cortesi con Cignone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.020.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6883)

Autorizzazione al comune di Quintano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Quintano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.331.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6884)

Autorizzazione al comune di San Martino del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di San Martino del Lago (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.569.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6885)

Autorizzazione al comune di Casteldidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Casteldidone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.333.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6886)

Autorizzazione al comune di Pessina Cremonese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Pessina Cremonese (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.381.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6887)

Autorizzazione al comune di Tricengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Tricengo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.150.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6888)

Autorizzazione al comune di Carosino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1968, il comune di Carosino (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.154.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6889)

**Autorizzazione al comune di Arsita
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1968, il comune di Arsita (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.530.043, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6890)

**Autorizzazione al comune di Terragnolo
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 4. luglio 1968, il comune di Terragnolo (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6891)

**Autorizzazione al comune di Castellina Marittima
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Castellina Marittima (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.904.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6892)

**Autorizzazione al comune di Riparbella
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Riparbella (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.890.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6893)

**Autorizzazione al comune di San Marzano sul Sarno
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di San Marzano sul Sarno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.200.697, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6894)

**Autorizzazione al comune di Teverola
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Teverola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.875.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6895)

**Autorizzazione al comune di San Pietro Infine
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di San Pietro Infine (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.125.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6896)

**Autorizzazione al comune di Frignano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Frignano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.588.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6897)

**Autorizzazione al comune di Ailano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Ailano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.863.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6898)

**Autorizzazione al comune di Valle Agricola
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Valle Agricola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.170.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6899)

**Autorizzazione al comune di Castel Campagnano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Castel Campagnano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.535.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6900)

**Autorizzazione al comune di Curti
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Curti (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.762.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6901)

**Autorizzazione al comune di Villa di Briano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Villa di Briano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.195.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6902)

**Autorizzazione al comune di Laureana di Borrello
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1968, il comune di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 138.191.750 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6903)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 137

Corso dei cambi del 18 luglio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA	622,50	622,60	622,58	622,57	622,50	622,28	622,65	622,57	622,50	622,65
\$ Can	579,35	579,75	580 —	579,75	579 —	579,63	579,80	579,75	579,35	579,35
Fr. Sv.	144,84	144,85	144,84	144,83	144,78	144,84	144,81	144,83	144,84	144,85
Kr. D.	82,91	82,93	82,915	82,90	83,10	83 —	82,89	82,90	82,91	82,91
Kr. N.	87,17	87,18	87,20	87,16	87,20	87,11	87,1725	87,16	87,16	87,16
Kr Sv	120,48	120,51	120,50	120,485	120,30	121,04	120,50	120,485	120,48	120,48
Fol.	171,76	171,95	171,95	171,945	171,80	171,93	171,97	171,945	171,96	171,96
Fr B	12,45	12,46	12,46	12,4695	12,45	12,11	12,4675	12,4695	12,45	12,45
Franco francese . . .	125,22	125,22	125,25	125,20	125,20	125,14	125,17	125,20	125,22	125,20
Lst	1489,25	1488,76	1488,50	1488,85	1488,50	1488,20	1488,95	1488,85	1489,25	1488,80
Dm occ.	155,20	155,32	155,28	155,29	155,20	155,59	155,30	155,29	155,30	155,28
Scell Austr.	24,12	24,05	24,13	24,1325	24,10	24,11	24,1275	24,1325	24,12	24,12
Escudo Port.	21,78	21,77	21,75	21,78	21,80	21,74	21,775	21,78	21,78	21,78
Peseta Sp.	8,93	8,93	8,9425	8,9320	8,90	8,92	8,93	8,9320	8,93	8,93

Media dei titoli del 18 luglio 1968

Rendita 5 % 1935	106,05	Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,025
Redimibile 3,50 % 1934	100,425	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84 —	» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,225	» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,975	» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,15	» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,95	» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,225	» 5 % (» 1°10-1975) II emiss.	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575	» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975		

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA***UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI****Cambi medi del 18 luglio 1968**

1 Dollaro USA	622,61	1 Franco belga	12,468
1 Dollaro canadese	579,775	1 Franco francese	125,185
1 Franco svizzero	144,82	1 Lira sterlina	1488,90
1 Corona danese	82,895	1 Marco germanico	155,295
1 Corona norvegese	87,166	1 Scellino austriaco	24,13
1 Corona svedese	120,492	1 Escudo Port.	21,777
1 Fiorino olandese	171,957	1 Peseta Sp.	8,931

**COMMISSARIATO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE****Ripristino di cognome nella forma tedesca****IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO**

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 18 giugno 1935, n. 888/R/Gab. con cui al sig. Seeber Giovanni venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Delago;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 22 febbraio 1965 dal sig. Delago Goffredo, nato il 24 aprile 1911, in atto residente a Brunico, figlio del predetto;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 18 giugno 1935, numero 888/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Delago Goffredo, nato a Brunico il 24 aprile 1911 ed ivi residente viene ripristinato nella forma tedesca di Seeber.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Nöckler Maria, nata a S. Giovanni Valle Aurina il 26 ottobre 1914.

Il sindaco del comune di Brunico provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 19 giugno 1968

Il vice commissario del Governo: MASCI

(6576)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso per esami a quattro posti di consigliere di 3^a classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Visto il proprio decreto in data 1^o agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1967, registro n. 8 Sanità, foglio n. 80, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per esami a due posti di consigliere di 3^a classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Accertato che nel ruolo suddetto sono attualmente liberi cinque posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a quattro posti di consigliere di 3^a classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio od in scienze politiche, conseguita in una università della Repubblica. E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

Possono altresì partecipare al concorso, anche se non in possesso del prescritto titolo di studio, i dipendenti statali appartenenti alle carriere di concetto purchè rivestano una qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata e siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

Per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene commutato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate. Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso lo Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

- 1) cognome e nome;
- 2) luogo e data di nascita, nonché in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;
- 3) il possesso della cittadinanza italiana;
- 4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
- 5) se abbiano riportato o meno condanne penali;
- 6) il titolo di studio di cui sono in possesso;
- 7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
- 9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- 10) la lingua straniera di cui al successivo art. 4, lett. B) nella quale intendono sostenere la prova orale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del Capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Gli esami consteranno di tre prove scritte ed una prova orale:

- A) prove scritte:
 - 1) diritto civile;
 - 2) diritto amministrativo e costituzionale;
 - 3) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
- B) prova orale:

le materie delle prove scritte;
statistica metodologica ed applicata (nozioni);
nozioni di diritto penale, di procedura penale e di procedura civile;
ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità;
lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue a scelta del candidato: francese, inglese e tedesco.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno prestare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di ventigiorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860-Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci della deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui

alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della Repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, numero 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-ter rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2 terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comprovano tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera e) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere h) e i) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera h) comprovano tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera t), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al 1° comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore

dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

2) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata dell'autorità militare;

3) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7) lett. d) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e

la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'articolo 7, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina a consigliere di 3^a classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1968

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1968
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 222.

(5976)

Nomina della commissione esaminatrice del pubblico concorso per esami a quattro posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1968, registro n. 1 Sanità, foglio n. 122, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per esami a quattro posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Banal dott. Alberto, capo ufficio (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, presidente;

Maggi dott. Roberto, capo ufficio (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto;

Cingolani prof. Enrico, ricercatore (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di biologia dell'Istituto predetto;

Longhi dott. Adolfo, capo ufficio (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto;

De Leoni dott. Ferdinando, capo ufficio (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto.

E' nominato membro supplente:

Lillo dott. Luigi, direttore di sezione (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Roberto Errante, consigliere di 2^a classe (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto.

La somma presuntiva di L. 500.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 — Ministero della sanità — Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1968

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1968
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 118

(6815)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, al posto di maresciallo maggiore carica speciale vice-direttore della banda dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599;

Vista la legge 1^o marzo 1965, n. 121;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, quale risulta modificato dalle leggi 4 novembre 1950, n. 1043; 30 ottobre 1955, n. 1060 e 22 novembre 1961, n. 1291;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1966, registro n. 62, foglio n. 167 (*Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 7 dicembre 1966), con il quale è stato indetto il concorso per esami, riservato ai musicanti effettivi in servizio nelle forze armate o nei Corpi di polizia, per la nomina al posto di maresciallo maggiore carica speciale vice-direttore della banda dell'Arma dei carabinieri;

Atteso che nell'anzidetto concorso nessun candidato ha riportato la idoneità e che, pertanto, si rende necessario procedere al reclutamento del vice-direttore della banda dell'Arma mediante pubblico concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, per la nomina al posto di maresciallo maggiore carica speciale vice-direttore della banda dell'Arma dei carabinieri.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) abbiano conseguito, in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma di un corso inferiore di strumento a fiato per una delle prime categorie elencate nella tabella annessa al presente decreto;

b) abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 1968, il 25^o anno di età e non superato il 35^o. Detto limite è elevato ad anni 40 se trattasi di militare in servizio nelle forze armate o in un Corpo di polizia. Per i musicanti delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare si prescinde dal limite massimo di età.

I concorrenti che non siano già in servizio nell'Arma dei carabinieri, devono, inoltre, possedere i requisiti prescritti per l'arruolamento in detta Arma, ad eccezione dello stato di celibe. Tali requisiti sono:

1) costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosità o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali;

2) statura e perimetro toracico non inferiori, rispettivamente, a m. 1,65 e 0,85;

3) idoneità morale, da dichiararsi mediante speciale attestato rilasciato dai comandi dell'Arma retti da ufficiale o da maresciallo maggiore carica speciale, competenti per territorio.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, debbono essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito - 3^a Divisione.

Le domande vanno presentate, o fatte pervenire, unitamente al diploma che attesti il possesso del titolo di studio artistico di cui alla lettera a) dell'art. 1, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

a) direttamente al Ministero, da parte dei candidati non in servizio militare. Questi devono, inoltre, unire alla domanda, quale documento attestante la regolarità della loro posizione ai fini degli obblighi militari, la copia del foglio matricolare rilasciata dal distretto militare o dalla capitaneria di porto competenti;

b) al comando del Corpo o ente di appartenenza, da parte dei candidati che prestano servizio militare nelle forze armate o nei Corpi di polizia.

Art. 3.

I comandi dei Corpi o enti, che ricevono le domande dei candidati di cui alla lettera b) dell'art. 2, provvederanno:

a) ad apporre sulle domande stesse l'indicazione della data di ricezione;

b) ad inoltrarle al Ministero della difesa entro 15 giorni dalla data di ricezione, corredate di:

- 1) diploma o certificato di studio artistico;
- 2) documento matricolare;
- 3) rapporto informativo circa il rendimento in servizio e comportamento disciplinare;
- 4) attestazione che specifichi il complesso musicale presso il quale il candidato disimpegna le mansioni di musicante (limitatamente ai musicanti effettivi).

Art. 4.

Gli esami di concorso consisteranno in cinque prove da svolgersi nel seguente ordine:

- 1) prova pratica di esecuzione con strumento per posti di prima categoria;
- 2) armonizzazione a quattro parti per pianoforte di un basso dato;
- 3) strumentazione per banda di una marcia — o parte di essa — scritta per pianoforte, scelta dalla commissione giudicatrice e con organico strumentale da essa stabilito;
- 4) nozioni relative agli strumenti che compongono la banda dell'Arma dei carabinieri e all'impiego degli strumenti stessi;
- 5) concertazione e direzione di un pezzo per banda scelto dalla commissione giudicatrice.

Gli aspiranti ammessi al concorso riceveranno comunicazione, in tempo utile, della data e della sede di effettuazione degli esami.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso, che verrà nominata con successivo decreto, sarà composta da:

- un colonnello in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, presidente;
- un insegnante di conservatorio statale, membro;
- l'ufficiale maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri, membro;
- un funzionario di ruolo della carriera direttiva della amministrazione Esercito, avente qualifica non superiore a consigliere di 1^a classe, segretario senza diritto a voto.

Art. 6.

La commissione giudicatrice attribuirà a ciascun concorrente esaminato un punto da uno a venti per ognuna delle prove di cui all'art. 4. La graduatoria sarà formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti.

A parità di punteggio verrà data la precedenza ai candidati che già appartengono alla banda dell'Arma dei carabinieri e, tra questi, ai più elevati in grado.

Per conseguire l'idoneità i concorrenti devono raggiungere un punto complessivo non inferiore a 70, sempreché i punti parziali non siano inferiori a 12.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione — per coloro che non siano già in servizio nell'Arma dei carabinieri — dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'arruolamento volontario in detta Arma.

Art. 7.

Ai fini degli adempimenti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, per i concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri utilmente collocati nella graduatoria, sarà provveduto, a cura del Ministero:

1) all'accertamento, presso l'ospedale militare più vicino alla loro residenza o sede di servizio, della idoneità fisica di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 1;

2) a richiedere, al comando dell'Arma dei carabinieri competente per territorio, lo speciale attestato di idoneità morale, di cui al punto 3) del citato articolo 1.

I concorrenti comunque non in servizio militare nelle forze armate o nei Corpi di polizia riceveranno, inoltre, apposita comunicazione in seguito alla quale dovranno far pervenire al Ministero i seguenti documenti in bollo, a pena di esclusione dal novero dei vincitori del concorso, entro il perentorio termine di giorni 40 decorrenti dalla data di ricezione della predetta comunicazione:

- a) estratto dell'atto di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato penale generale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1968

Il Ministro: TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1968
Registro n. 15 Difesa - Pers. mil., foglio n. 182*

ORGANICO STRUMENTALE DELLA BANDA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Strumenti di 1ª categoria A:

- 1º flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
- 1º oboe;
- 1º clarinetto piccolo in lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in mib);
- 1º clarinetto soprano in sib n. 1 (principale);
- 1º clarinetto basso in sib;
- 1º saxofono soprano in sib;
- 1º corno (fa-sib);
- 1º tromba in sib (con l'obbligo del trombino in fa);
- 1º flicorno sopranino in mib;
- 1º flicorno soprano in sib;
- 1º flicorno tenore in sib;
- 1º flicorno basso in sib.

Strumenti di 1ª categoria B:

- 1º clarinetto piccolo in mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo in lab);
- 1º clarinetto soprano in sib n. 2
- 2º clarinetto soprano in sib n. 1;
- 1º clarinetto contralto in mib;
- 1º saxofono contralto in mib;
- 1º saxofono tenore in sib;
- 1ª tromba in fa;
- 1ª tromba in sib basso (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore);
- 1º trombone tenore;
- 2º flicorno sopranino in mib;
- 1º flicorno contralto in mib;
- 1º flicorno contrabbasso in sib;
- timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione).

Strumenti di 2ª categoria A:

- ottavino (con l'obbligo del flauto);
- 2º oboe;
- 2º clarinetto piccolo in mib;
- 1º clarinetto soprano in sib n. 3;
- 1º clarinetto soprano in sib n. 4;
- 1º clarinetto soprano in sib n. 5;
- 1º clarinetto soprano in sib n. 6;
- 2º saxofono contralto in mib;
- 1º saxofono baritono in mib;
- 3º corno (fa-sib);
- 2ª tromba in sib;

- trombone basso in fa;
- 1º flicorno soprano in sib raddoppio;
- 2º flicorno soprano in sib;
- 2º flicorno tenore in sib;
- flicorno basso grave in fa;
- 1º tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione);
- gran cassa (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione).

Strumenti di 2ª categoria B:

- 2º flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
- corno inglese (con l'obbligo dell'oboe);
- 2º clarinetto piccolo in lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in mib);
- 1º clarinetto soprano in sib n. 7;
- 1º clarinetto soprano in sib n. 8;
- 2º clarinetto soprano in sib n. 2;
- 2º clarinetto soprano in sib n. 3;
- 2º clarinetto soprano in sib n. 4;
- 2º clarinetto contralto in mib;
- 2º clarinetto basso in sib;
- 1º saxofono basso in sib;
- 1º contrabbasso ad ancia;
- 2º corno (fa-sib);
- 4º corno (fa-sib);
- 2ª tromba in fa;
- 2ª trombone tenore;
- 2º flicorno contralto in mib;
- 2º flicorno basso in sib;
- 2º flicorno contrabbasso in sib;
- 1º piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

Strumenti di 3ª categoria A:

- 1º clarinetto soprano in sib n. 9;
- 1º clarinetto soprano in sib n. 10;
- 2º clarinetto soprano in sib n. 5;
- 2º clarinetto soprano in sib n. 6;
- 2º clarinetto soprano in sib n. 7;
- 2º clarinetto soprano in sib n. 8;
- 1º clarinetto contralto in mib raddoppio;
- clarinetto contrabbasso in mib;
- clarinetto contrabbasso in sib;
- 2º saxofono soprano in sib;
- 3º saxofono contralto in mib;
- 2º saxofono tenore in sib;
- 2ª tromba in sib basso;
- trombone contrabbasso;
- flicorno basso grave in mib.

Strumenti di 3ª categoria B:

- 3º flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
- 3º oboe (con l'obbligo del corno inglese);
- 1º clarinetto soprano in sib n. 11;
- 1º clarinetto soprano in sib n. 12;
- 2º clarinetto soprano in sib n. 9;
- 2º clarinetto soprano in sib n. 10;
- 2º clarinetto soprano in sib n. 11;
- 2º clarinetto soprano in sib n. 12;
- 2º clarinetto contralto in mib raddoppio;
- 3º clarinetto basso in sib;
- 2º saxofono baritono in mib;
- 2º saxofono basso (con l'obbligo del saxofono contrabbasso);
- 2º contrabbasso ad ancia (oppure clarinetto contrabbasso);
- 5º corno (fa-sib);
- 3ª tromba in sib;
- 3ª tromba in fa (con l'obbligo della tromba in sib);
- 3ª trombone tenore (con l'obbligo della tromba in sib basso);
- 2º flicorno soprano in sib raddoppio;
- 3º flicorno contralto in mib;
- 3º flicorno tenore (con l'obbligo del trombone tenore);
- 3º flicorno basso in sib (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore);
- 2º flicorno basso grave in fa o mib (con l'obbligo del trombone basso in fa) oppure 3º flicorno contrabbasso in sib (con l'obbligo del trombone contrabbasso);
- 2º tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione);
- 2º piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

Il Ministro: TREMELLONI

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a diciassette posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 1° marzo 1967, con il quale è indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina di diciassette tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici, registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1967, registro n. 47 Difesa, foglio n. 293;

Visto il decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1967, registro n. 117 Difesa, foglio n. 329;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a diciassette posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

Ruolo ingegneri - specialità elettronici

1. Feresini Luciano	.	.	.	.	.	punti	677,00
2. Ascensi Celsio	.	.	.	.	.	»	659,22
3. Tenna Sergio	.	.	.	.	.	»	647,50
4. Landino Bruno	.	.	.	.	.	»	616,54
5. Cosma Enrico	.	.	.	.	.	»	556,86
6. Gramellini Giorgio	.	.	.	.	.	»	520,00
7. Federici Emilio	.	.	.	.	.	»	505,81

Ruolo chimici

1. Di Cerbo Mario	.	.	.	.	.	punti	719,50
2. Oddone Giovanni	.	.	.	.	.	»	645,77
3. Rufo Roberto	.	.	.	.	.	»	582,50
4. Roio Bernardo	.	.	.	.	.	»	555,40
5. Petraglia Gennaro	.	.	.	.	.	»	535,63

Ruolo fisici - specialità geofisici

1. Ardita Giuseppe	.	.	.	.	.	punti	611,27
2. Giuliacci Mario	.	.	.	.	.	»	605,63
3. Celentano Romano	.	.	.	.	.	»	558,58
4. Di Gregorio Carlo	.	.	.	.	.	»	545,31
5. Gregnanin Romano	.	.	.	.	.	»	528,50
6. Ferrari Antonio	.	.	.	.	.	»	525,31

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1968

Registro n. 18 Difesa, foglio n. 114

(6711)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per titoli a due posti di custode nel ruolo dei servizi di ecologia e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera ausiliaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1966, registro n. 3, foglio n. 199, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 18 aprile 1966, col quale è stato indetto un concorso per titoli a tre posti di custode nel ruolo dei servizi di ecologia e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera ausiliaria;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1968 in corso di registrazione alla Corte dei conti, col quale il numero dei posti del concorso predetto è stato ridotto da tre a due;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli a due posti di custode nel ruolo dei servizi di ecologia e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera ausiliaria, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Sarpi dott. Walter, direttore di divisione.

Componenti:

Vannuccini dott. Enrico, direttore di sezione;

San Martini dott. Giuseppe, direttore di sezione;

Testa dott. Carlo, direttore di sezione;

Gnocchini dott. Rolando, direttore di sezione.

Segretario:

Imbrisco Virgilio, 1° segretario contabile.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa per l'esercizio 1968, presunta in L. 600.000, sarà imputata in quanto a L. 300.000, al cap. 1184 ed in quanto a L. 300.000, al cap. 1116 dello stato di previsione delle spese del predetto esercizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1968

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1968

Registro n. 10, foglio n. 122

(6712)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un membro aggiunto alla commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a quaranta posti di consigliere di 3° classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTERO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1967, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a quaranta posti di consigliere di 3° classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1967, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1968, con cui sono stati aggregati alla commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi dei membri aggiunti per il giudizio sulla conoscenza delle lingue inglese, francese e tedesco;

Considerato che la prof.ssa Giulia Tavernini n. Fabrocino, insegnante di lingua e letteratura inglese presso l'istituto tecnico commerciale « Quintino Sella » di Roma, è impossibilitata, per motivi di salute, di partecipare ai lavori della commissione stessa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La prof.ssa Maria Amico Barese, insegnante di lingua e letteratura inglese presso l'istituto tecnico commerciale « Medici del Vascello » di Roma, è aggregata alla commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, per il giudizio sulla conoscenza della lingua inglese, a decorrere dalla data del presente decreto, in sostituzione della prof.ssa Giulia Tavernini, n. Fabrocino.

Al predetto membro aggiunto saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 aprile 1968

p. Il Ministro: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1968

Registro n. 14 Interno, foglio n. 244

(6775)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 7234 in data 25 novembre 1966 relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1965;

Considerato che il dott. Giuseppe Fabbrocini, medico condotto del comune di Campomarino, componente della predetta commissione d'esami, è deceduto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto in data 25 novembre 1966, n. 7234, il dott. Elvio Di Girolamo, medico condotto del comune di Torella del Sannio, è nominato componente della commissione di cui in narrativa, in sostituzione del dott. Giuseppe Fabbrocini, già medico condotto del comune di Campomarino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunci legali della provincia di Campobasso, nonché, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Campobasso e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 1° luglio 1968

Il medico provinciale: BONIFACI

(6716)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1706 del 12 giugno 1967, col quale venne indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1966;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata secondo l'ordine di votazione e constatata la loro regolarità;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo indicato in narrativa:

1. Brogi Angiolo	punti 67,760 su 120
2. Righi Erminio	» 67,295 »
3. Roggi Giuseppe	» 66,540 »
4. Barbieri Manlio	» 59,275 »
5. Valdambrini Mario	» 58,875 »
6. Martelli Francesco	» 58,060 »
7. Rossi Mario	» 57,675 »
8. Polvani Pier Leone	» 57,005 »
9. Franceschini Gian Carlo	» 55,680 »
10. Gamberi Ivano	» 55,025 »

11. Burbi Emilio	punti 54,980 su 120
12. Nucci Piergiorgio	» 54,880 »
13. Cartocci Aldo	» 54,870 »
14. La Macchia Carlo	» 54,685 »
15. Giorni Gherardo	» 54,505 »
16. Ciatti Sergio	» 53,215 »
17. Dei Dino	» 50,165 »
18. Galati Antonio	» 50,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunci legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura di Arezzo, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Arezzo, addì 28 giugno 1968

Il medico provinciale: CIOFFI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1922, di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1966;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici chirurghi sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno segnate, comprese nel concorso di cui alle premesse:

- 1) Brogi Angiolo: Castiglion Fiorentino Valle di Chio;
- 2) Righi Erminio: Castel Focognano;
- 3) Roggi Giuseppe: Pieve S. Stefano;
- 4) Barbieri Manlio: Lucignano (2° condotta);
- 5) Valdambrini Mario: Ortignano Raggiolo;
- 6) Martelli Francesco: Cortona-Teverina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunci legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura di Arezzo, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Arezzo, addì 28 giugno 1968

Il medico provinciale: CIOFFI

(6781)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 18/674/4 del 12 marzo 1967, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1966;

Vista la graduatoria dei candidati formulata dalla commissione esaminatrice del concorso nonché gli atti depositati dalla stessa commissione;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte del predetto concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 283 e il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del concorso specificato nelle premesse:

1. Pertici Ezio		punti 64,083
2. Vanarelli Franco		» 53,404
3. Panvini Gianfranco		» 49,321
4. Chiavacci Nedo		» 43,833
5. Balestra Costantino		» 43,572

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale di Livorno, della prefettura di Livorno, e dei comuni interessati.

Livorno, addì 6 giugno 1968

Il medico provinciale: BARNABA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 18/4230/4 del 6 giugno 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Livorno il 30 novembre 1966, bandito con decreto n. 18/674/4 del 12 marzo 1967;

Viste le preferenze delle sedi di condotta indicate dai singoli concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 283, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta accanto a ciascuno di essi indicata:

- 1) Pertici Ezio: Marina di Campo Procchio (Cons. Campo Elba Marciana);
- 2) Vanarelli Franco: Rio Marina frazione Cavo;
- 3) Panvini Gianfranco: Marciana frazione Pomonte e Chieffi.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale di Livorno, alla prefettura di Livorno, e dei comuni interessati.

Livorno, addì 17 giugno 1968

Il medico provinciale: BARNABA

(6692)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PISTOIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pistoia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 135 in data 8 febbraio 1968, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del comune di Montale;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; sostituito dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Pistoia, dell'ordine dei veterinari di Pistoia e del comune di Montale;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così composta:

Presidente:

Varricchio dott. Domenico, direttore di divisione, in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Cadoni dott. Roberto, vice prefetto della prefettura di Pistoia;

De Laurentis Nisii dott. Amedeo, ispettore generale veterinario, in servizio presso il Ministero della sanità;

Paltrinieri prof. Sabatino, ordinario di clinica medica veterinaria dell'Università di Pisa;

Romboli prof. Bruno, ordinario di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;

Fagioli dott. Oscar, veterinario capo del comune di Pistoia.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Antonio Fiadino, consigliere di 3^a classe di ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione avrà sede in Pistoia ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunci legali della provincia di Pistoia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Pistoia e del comune di Montale.

Pistoia, addì 2 luglio 1968

Il veterinario provinciale: GIANNINI

(6693)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a due posti di veterinario di 3^a classe presso il comune di Roma.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 27 del 1^o febbraio 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario di 3^a classe presso il comune di Roma;

Visto il successivo decreto n. 143/34 del 16 aprile 1968, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visto il telegramma con il quale il prof. Elio Barboni, docente universitario di ruolo in anatomia patologia veterinaria, comunica di rinunciare, per motivi di salute, a far parte della commissione giudicatrice del concorso;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione per assicurare l'espletamento dei lavori del concorso;

Vista la accettazione del prof. Arnaldo Marcato, docente universitario di ruolo in anatomia patologia veterinaria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il prof. Arnaldo Marcato, docente universitario di ruolo in anatomia patologia veterinaria, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso a due posti di veterinario di 3^a classe presso il comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini stabiliti.

Roma, addì 3 luglio 1968

Il veterinario provinciale: SALVI

(6720)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 febbraio 1968, n. 11.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione, mediante concorso pubblico, alla qualifica di ingegnere (primo consigliere) della carriera direttiva del ruolo tecnico dei lavori pubblici.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 18 giugno 1968)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 371-301/1-I.Pers. di data 23 febbraio 1968;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di esame del concorso pubblico per l'assunzione alla qualifica di ingegnere (primo consigliere) della carriera direttiva del ruolo tecnico dei lavori pubblici sono costituite da due prove scritte e da una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) viabilità e trasporti:

a) tracciamento planimetrico ed altimetrico a sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali e di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto, economia stradale;

b) forme e dimensioni delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in calcestruzzo armato ed in legno) sistemi di centinatura delle grandi volte, fondazioni (ordinarie e pneumatiche) a gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e di trincee in terreni franosi, opere di drenaggio, opere di presidio contro le piene;

d) rilevamenti di terreni, strumenti relativi;

e) strati di base, pavimentazioni in conglomerato bituminoso e calcestruzzo di cemento, dimensionamento delle strutture flessibili, manutenzione del piano stradale;

f) prove sui materiali stradali, macchine stradali;

g) attrezzatura segnaletica;

2) costruzioni idrauliche:

a) idrografia, idrologia e idrometria;

b) idraulica fluviale: sistemazioni idrauliche, utilizzazione dell'energia idraulica, dighe per derivazione, dighe mobili ed opere di presa, serbatoi o laghi artificiali, dighe in muratura, in terra od a secco, canali e gallerie, condotte forzate. Generalità sulle bonifiche e sulla sistemazione dei bacini montani. Progetti relativi;

c) acque potabili: qualità e quantità delle acque da impiegarsi per uso potabile, moto e misura delle acque, provvista, depurazione, condotta e distribuzione delle acque, condotta maestra, serbatoi, pompe e macchine per il sollevamento delle acque, distribuzione delle acque nell'interno degli abitati, progetti e calcoli relativi;

d) fognature urbane;

e) irrigazioni; provenienza, qualità e provvista delle acque irrigue, opere di presa condotte di irrigazione, opere d'arte nei canali di irrigazione, adduzione, distribuzione, misurazione, regolazione e ripartizione delle acque irrigue, distribuzione dell'acqua ai terreni, irrigazione con acque di fogna, irrigazione a pioggia, fertirrigazione. Progetti e relativi calcoli;

3) edilizia:

a) esame dei terreni e studio delle fondazioni degli edifici;

b) edifici pubblici e case di civile abitazione, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

c) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro ed in legno e relativi calcoli di stabilità;

d) prescrizioni per l'accettazione dei materiali e la esecuzione delle opere di conglomeramento cementizio semplice ed armato;

e) studio degli ambienti: condizioni igieniche, di illuminazione, acustiche, di visibilità, ecc. Caratteri distributivi degli edifici;

f) turbamenti di equilibrio e criteri di restauro dei fabbricati;

g) studio del progetto e dei suoi allegati, direzione, contabilità e collaudo dei lavori;

4) materiali da costruzione:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione della malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

La prova orale verte sulle seguenti materie:

a) le materie delle prove scritte;

b) legislazione;

leggi e regolamenti sui lavori pubblici (statali, regionali e provinciali), legislazione relativa alle espropriazioni, procedura amministrativa per l'approvazione ed esecuzione delle opere pubbliche;

c) estimo;

estimo civile, rurale ed estimi speciali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 26 febbraio 1968

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1968
Registro n. 6, foglio n. 197

(6715)